

REGOLAMENTO DEL CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
“SUPERFICI ED INTERFASI NANOSTRUTTURATE” (NIS)
DELL’UNIVERSITÀ’ DEGLI STUDI DI TORINO

Art. 1.

Istituzione

E' istituito, ai sensi dell'art. 20 del vigente Statuto di Ateneo, il Centro Interdipartimentale “Superfici ed Interfasi Nanostrutturate”, di seguito denominato “Centro NIS” .

Art. 2.

Scopo e Compiti

Il Centro ha come scopo l’integrazione di competenze multidisciplinari (chimiche, fisiche, biologiche, mineralogiche) e la promozione di attività di ricerca, formazione e trasferimento tecnologico nel campo delle nanotecnologie delle superfici e delle interfacce e delle loro applicazioni tecnologiche, con particolare attenzione ai settori dell’energia, della sostenibilità dei processi industriali, dell’ambiente, dei beni culturali e della salute.

Sono compiti del Centro:

- la promozione delle collaborazioni interdisciplinari tra i dipartimenti associati, nei campi scientifici e tecnologici di interesse;
- la promozione e la gestione della condivisione razionale di laboratori ed attrezzature;
- la promozione ed il coordinamento della partecipazione congiunta a programmi e bandi di ricerca;
- l’organizzazione della serie di seminari “NIS Colloquia” e di altre iniziative seminariali, didattiche e di divulgazione;
- la promozione delle collaborazioni con aziende e del trasferimento tecnologico;
- la promozione del coordinamento tra le istituzioni locali, nazionali ed internazionali che operano nel campo delle nanotecnologie e dell’energia,
- la promozione del dialogo con le istituzioni e gli enti locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che operano nel campo del finanziamento e delle politiche della ricerca.

Art. 3.

Partecipazione al Centro

In prima applicazione, aderiscono al Centro NIS i seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Chimica
- Dipartimento di Fisica
- Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
- Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi
- Dipartimento di Scienze della Terra

Possono aderire al Centro Dipartimenti ed altre strutture dell’Università di Torino che ne facciano richiesta, previa accettazione da parte del Comitato Scientifico. Ciascuna struttura aderente nomina un proprio rappresentante nel Comitato Scientifico.

Partecipano alle attività di ricerca del Centro NIS docenti, ricercatori e personale tecnico dell’Università di Torino attivi nei campi di ricerca di pertinenza del Centro, che si impegnino a contribuire alla conduzione dei programmi del Centro stesso. Per lo svolgimento delle attività di ricerca e di disseminazione il Centro si avvale inoltre della collaborazione di titolari di borse di studio e contratti di ricerca, oltre che di altre figure

altamente qualificate appartenenti ad altri enti che svolgano attività nei settori di interesse del Centro.

L'adesione è individuale e volontaria, ed è soggetta ad approvazione da parte del Comitato Scientifico. La richiesta di adesione, inviata al Direttore, comporta l'accettazione del Regolamento di Funzionamento del Centro e viene approvata dal Comitato Scientifico, che verifica la congruità dell'attività scientifica del candidato aderente.

Per il personale strutturato l'adesione ha validità triennale e può essere rinnovata. Per il personale non strutturato la collaborazione ha la durata del contratto o borsa di studio in essere.

Art. 4. *Risorse finanziarie*

Le risorse finanziarie derivano da:

- fondi derivanti da contratti e convenzioni stipulati per attività svolte dal Centro tramite il Dipartimento che ne cura la gestione amministrativa e contabile;
- finanziamenti provenienti dal MIUR, da altri Ministeri e da Enti pubblici o privati;
- eventuali contributi assegnati dai Dipartimenti aderenti e/o quote di adesione individuale secondo modalità stabilite dal Comitato Scientifico e concordate con i Dipartimenti aderenti,
- proventi generati dall'utilizzo da parte di aderenti al centro o esterni delle strumentazioni acquisite dal Centro secondo modalità proposte di anno in anno dal comitato di gestione ed approvate dal comitato scientifico;
- donazioni e altri proventi.

Art. 5. *Struttura e Sede*

Per la realizzazione delle proprie finalità il Centro si avvale dei locali, delle attrezzature e delle strutture individuati di concerto con i dipartimenti aderenti. Il Centro ha sede presso il Dipartimento di Chimica in Via P. Giuria 7, 10125 Torino.

Art. 6. *Gestione amministrativo-contabile*

La gestione amministrativa e contabile è assicurata, in armonia con le regole di contabilità dell'Ateneo, e con il bilancio unico di Ateneo dal Dipartimento di Chimica attraverso il proprio CS (Centro Servizi Comune).

L'affidamento della gestione amministrativa può essere modificato con deliberazione del Comitato Scientifico previo assenso del Dipartimento interessato.

Art. 7. *Organi*

Sono organi del Centro:

- a) Il Comitato Scientifico
- b) Il Presidente
- c) Il Comitato di Gestione
- c) Il Direttore.

Art. 8.
Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del Centro. E' composto:

- da un membro per ogni Dipartimento associato al Centro, designato dal Dipartimento di appartenenza;
- dal Direttore del Centro;
- dal Presidente del Centro;
- da due membri esterni all'Ateneo;
- da un numero di membri aggiunti non inferiore a 5 e non superiore a 15, designati dal Comitato Scientifico su proposta del Direttore tra gli aderenti al Centro.

In occasione delle sedute per l'elezione del Direttore del Centro e per la designazione dei membri aggiunti del Comitato Scientifico, partecipano ai lavori del Comitato, con diritto di voto, tutti gli aderenti al Centro appartenenti al personale strutturato dell'Ateneo.

Nella prima seduta utile il Comitato provvede inoltre a cooptare i membri esterni ai Dipartimenti interessati e/o all'Ateneo.

Il Comitato Scientifico è presieduto dal Presidente del Centro e, in caso di suo impedimento, dal Direttore. Il Comitato dura in carica 3 anni e i suoi membri possono essere rinominati.

Art. 9.
Compiti del Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico:

- determina le linee di ricerca e programma le altre attività del Centro;
- determina le modalità di collaborazione dei docenti e ricercatori;
- designa il Direttore;
- designa il Presidente;
- stabilisce criteri di impiego delle attrezzature e dei fondi assegnati;
- approva le richieste di partecipazione alle attività del Centro presentate ai sensi dell'art. 3;
- nomina i propri rappresentanti nel Comitato di Gestione scelti tra gli aderenti al Centro;
- approva il piano triennale di sviluppo del Centro ed il piano annuale di attuazione;
- delibera su adesione nuovi Dipartimenti;
- approva modifiche al presente Regolamento.

Il Comitato si riunisce in via ordinaria, per iniziativa del Presidente, almeno 1 volta l'anno, ed in via straordinaria su richiesta motivata del Presidente, del Direttore o di almeno 3 membri del Comitato.

La convocazione del Comitato da parte del Presidente, con l'indicazione dell'ordine del giorno è fatta pervenire almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di motivata urgenza i termini di convocazione possono essere ridotti e la riunione può svolgersi anche per via telematica.

Le riunioni del Comitato sono valide quando ad esse partecipi la maggioranza assoluta dei suoi membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei votanti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10.
Il Presidente

Il Presidente è designato dal Comitato Scientifico, a maggioranza assoluta dei componenti, che lo individua al proprio interno.

Il Presidente è nominato dal Rettore con proprio decreto; resta in carica tre anni e può essere rinominato.

Art. 11.
Compiti del Presidente

Il Presidente:

- rappresenta il Centro e sovrintende ai rapporti istituzionali del Centro medesimo;
- verifica che l'organizzazione e l'attività del Centro siano conformi ai criteri ed ai programmi stabiliti dal Comitato Scientifico;
- coadiuva il Direttore nella predisposizione del piano triennale di sviluppo e del piano annuale di attuazione delle attività del Centro;
- convoca e presiede il Comitato Scientifico.

Art. 11
Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è composto:

- dal Direttore del Centro;
- da almeno 3 membri scelti dal Comitato Scientifico tra gli aderenti al centro.

Il Comitato di gestione rimane in carica tre anni.

Art. 12.
Compiti del Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione:

- coadiuva il Direttore nell'attuazione del programma scientifico e delle direttive organizzative definite dal Comitato Scientifico;
- ha funzione di raccordo tra il Comitato Scientifico e gli aderenti, raccogliendo proposte scientifiche ed organizzative da proporre all'attenzione del Comitato Scientifico.
- delibera sulla stipula di convenzioni e/o contratti;
- istruisce le attività di autovalutazione del Centro.

Art. 13.
Il Direttore

Il Direttore del Centro è designato dal Comitato Scientifico in seduta allargata (Art. 8) a maggioranza assoluta dei votanti, tra i docenti e ricercatori di ruolo dell'Ateneo che aderiscono al Centro. Il Direttore è nominato dal Rettore con proprio decreto, resta in carica tre anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Direttore:

- dirige l'attività del Centro conformemente ai criteri ed ai programmi stabiliti dal Comitato Scientifico;
- nomina, tra i docenti ed i Ricercatori dell'Ateneo che compongono il Comitato Scientifico, un Vice Direttore che lo sostituisca in caso di assenza e/o impedimento;
- per gli adempimenti di cui all'art. 20 comma 4 dello Statuto di Ateneo, trasmette quanto necessario per la valutazione periodica triennale del Centro;
- svolge funzioni di Vice-Presidente e presiede il Comitato Scientifico in assenza del Presidente;
- cura la realizzazione dei programmi approvati dal Comitato Scientifico;
- redige la proposta di budget del Centro;
- raccoglie le richieste di adesione al centro ed aggiorna periodicamente l'elenco dei Docenti e dei Ricercatori che partecipano alle attività del Centro;
- redige il piano triennale di sviluppo ed il piano annuale di attuazione delle attività del Centro.

Art. 14.

Valutazione

Il Centro è soggetto ad una valutazione periodica triennale di natura scientifica, anche da parte di revisori esterni. Il Comitato di gestione provvede alla raccolta dei dati utili alla valutazione su base annuale.

Art. 15

Durata

La durata del Centro è stabilita in tre anni ed è rinnovata automaticamente per un ulteriore triennio previa positiva valutazione di cui al precedente articolo.

Dopo due trienni, la continuazione dell'attività del Centro deve essere approvata con la stessa procedura stabilita dall'art. 20 dello Statuto di Ateneo per la prima attivazione.

Art. 16

Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Comitato Scientifico a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le modifiche sono sottoposte all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università previo parere del Senato Accademico